



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO IMU EX ART. 1
COMMA 738 LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.**

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **giugno** dalle ore 19:45 e in continuazione nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati nei tempi e modi di Legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	P / A
Dalla Nese Daniele	Presente
CASON FRANCO	Presente
CARRER ELENA	Presente
TREVISAN CINZIA	Presente
GATTO SERGIO	Presente
MORATTO LUCIA	Presente
VERDIER ALBERTO	Presente
SARI NICOLA	Presente
SCATTOLIN LUCIANO	Assente
BOSCATO GIANFRANCO	Assente
TRENTIN CARLA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Giuliani Pierantonio.

Il dott. Dalla Nese Daniele, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i consiglieri:

Il sindaco, dopo aver letto il punto 3, passa all'illustrazione del punto dicendo che si limiterà a segnalare alcuni aspetti per poi lasciare eventuali delucidazioni ed approfondimenti sul regolamento al Segretario e alla rag. Carrer.

Il sindaco evidenzia che non si è proceduto ad alcun aumento delle aliquote sebbene fosse possibile e precisa che la nuova IMU è costituita dalla somma della vecchia IMU con la TASI.

Il sindaco passa alla lettura delle aliquote, sottolineando che la prima casa, ad eccezione dell'abitazione di lusso, risulta esente da tassazione, e precisa che il minimo dell'aliquota di base è l'0,5% aumentabile fino allo 0,60%; la vecchia IMU, sommata alla TASI, era stabilita una percentuale dell'0,6% ed è stata mantenuta.

Il sindaco dice che anche, per quanto riguarda i fabbricati rurali connessi alle attività agricole, è stato mantenuto lo 0,1%, così come per i beni merce con il rinnovo dell'aliquota allo 0,25%; per quanto riguarda i terreni agricoli, continua il Sindaco, il Comune ha dovuto passare al minimo imposto pari allo 0,76% rispetto alla vecchia tassazione costituita da IMU e TASI per un totale dello 0,65%; il sindaco ribadisce che si tratta di un aumento imposto dalla normativa. Per quanto concerne i fabbricati di tipo D di competenza statale il Sindaco evidenzia che è stata mantenuta la precedente tassazione pari allo 0,96% e per tutti gli altri fabbricati si applicherà il minimo imposto pari allo 0,86% di contro allo 0,65% dell'anno precedente.

Il Sindaco conclude quindi che, dato il periodo, non sono stati effettuati aumenti ma solo adattamenti imposti e dovuti per legge.

Il Sindaco fa presente che, oltre che alle aliquote, si chiede l'approvazione del regolamento IMU che contiene le varie esenzioni per tipologia di immobile e la disciplina applicativa.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Attesa la mancanza di interventi Il Sindaco, prima di passare alla votazione, fa presente che l'amministrazione ha deciso da quest'anno di procedere con l'invio dei modelli F24 precompilati al domicilio dei contribuenti, evitando di far venire così la cittadinanza in comune assecondando le vigenti normative in materia sanitaria sul COVID 19.

Attesa la mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (1 Trentin), favorevoli (8), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la c.d. "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU.

Preso atto che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Considerato che, il Comune a decorrere dall'anno 2020, può aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille fino all'11,4 per mille in sostituzione della maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 5,0 per mille, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1,0 per mille, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dell'1 per mille con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura del 7,6 per mille, con aumento fino all'10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento.

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dell'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille

Visto il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari all'8,6 per mille, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'10,6 per mille di cui al comma 754, fino all'11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i Comuni, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto il comma 756, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021.

Ribadito che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Rilevato che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777.

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
5,0 per mille	6,0 per mille	0	Abitazione principale di lusso
1,0 per mille	1,0 per mille	0	Fabbricati rurali strumentali
1,0 per mille	2,5 per mille	0	"Beni merce"
7,6 per mille	10,6 per mille	0	Terreni agricoli
8,6 per mille	10,6 per mille	7,6 per mille	Fabbricati gruppo "D"
8,6 per mille	10,6 per mille	0	Altri immobili

Ritenuto opportuno provvedere contestualmente all'approvazione delle aliquote all'esame nonché del Regolamento in relazione alla nuova disciplina dell'Imu, in quanto atto che regola eventuali esenzioni ed agevolazioni del tributo, e richiamato in proposito l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Ferma restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*

- d) *determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.».*

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU) e in particolare il comma 1 recante: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

Atteso che

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera consiliare n. 11 del 09/09/2014.

Dato atto che, stante la nuova disciplina IMU prevista della L. 160/2019, il suddetto regolamento deve intendersi non più applicabile se non per la sezione relativa alla Tassa rifiuti (TARI).

Richiamata la delibera consiliare n. 19 del 03/06/2020, immediatamente eseguibile, con valenza regolamentare, con cui è stata approvata la proroga della data di scadenza del versamento dell'acconto IMU 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, con riferimento a quanto previsto dal citato comma 777 lettera b) e segnalando che detta previsione sarebbe poi stata inserita nel regolamento di prossima approvazione sulla c.d. nuova IMU.

Letta l'allegata bozza di Regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi e condivisi i contenuti.

Evidenziato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2019 e il Documento Unico di Programmazione approvato con del n. 44 del 21/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili.

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote IMU è atto di competenza del del Consiglio Comunale.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, qui sotto riportate suddivise per tipologia di immobile:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	6,0 per mille
ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (base imponibile ridotta al 50%) concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) se è stato registrato il contratto di comodato	A - C	8,6 per mille
ALTRI IMMOBILI	A – C	8,6 per mille
IMMOBILI AIRE	A – C	8,6 per mille

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (regolarmente registrato - base imponibile ridotta del 25%)	A - C	7,5 per mille
FABBRICATI RURALI	C – D/10	1,0 per mille
FABBRICATI GRUPPO D (esclusi D/10)	D	9,6 per mille
TERRENI AGRICOLI	-	7,6 per mille
AREE FABBRICABILI	-	8,6 per mille
BENI MERCE	A - C	2,5 per mille
FABBRICATI INAGIBILI E STORICI (base imponibile ridotta al 50%)	A - C	8,6 per mille

- 2) **Di prendere atto che** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 3) **Di disporre che** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- 4) **Di approvare** il “Regolamento per l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Propria (L. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738 e ss.)”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 33 articoli e di un allegato;
- 5) **Di dare atto che** il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo, e che il precedente regolamento IUC, approvato con delibera consiglio comunale n. 11 del 09.09.2014, è abrogato limitatamente alla parte relativa all' IMU e TASI;
- 6) **Di dare altresì atto che** per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 7) **Di disporre che** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

Successivamente

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti (1 Trentin), favorevoli (8), contrari (0)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di applicare le aliquote e il regolamento da parte dell'Ufficio Tributi al fine di compilare il modello F24 da inoltrare ai contribuenti in tempo utile per la scadenza del pagamento prorogata al 31 luglio 2020 per il tributo di sola competenza comunale.

Alle ore 20.43, essendo terminato la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta e si chiude il collegamento on line.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare utile.

Il Presidente
f.to dott. Dalla Nese Daniele

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuliani Pierantonio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Li 12-06-2020

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to dott. Giuliani Pierantonio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

Li 12-06-2020

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to dott. Giuliani Pierantonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITÀ
(Artt. 124 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, divenendo esecutiva in data 24-07-2020.

Li 13-07-2020

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuliani Pierantonio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 13-07-2020

Il Segretario Comunale
dott. Giuliani Pierantonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa